

**Sentenza:** 18 ottobre 2016, n. 285 (*deposito del 21 dicembre 2016*)

**Materia:** tutela della concorrenza - gestione canile comunale

**Parametri invocati:** art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), e terzo comma Cost.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via incidentale

**Rimettente:** Consiglio di Stato

**Oggetto:** art. 14, comma 2 bis, della legge della Regione Puglia 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo)

**Esito:** illegittimità costituzionale della norma censurata

**Estensore:** Cesare Belmonte

Il Consiglio di Stato, in funzione di giudice di appello, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2 bis, della legge della Regione Puglia 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo), introdotto dall'art. 45 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali).

La disposizione censurata prevede che *il ricovero e la custodia dei cani sono assicurati dai comuni mediante apposite strutture; la gestione è esercitata in proprio o affidata in concessione, previa formale convenzione, alle associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'albo regionale depositato presso l'Assessorato alle politiche della salute.*

La norma regionale riserva quindi il ricovero e la custodia dei cani esclusivamente alle associazioni protezionistiche o animaliste che abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo regionale.

La norma statale di riferimento, ovvero l'art. 4, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) prevede, invece, che *i comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti.*

La previsione statale consente quindi non solo alle associazioni animaliste la gestione dei canili ma anche ad altri soggetti privati, a condizione che siano in grado di garantire la presenza di volontari delle associazioni animaliste e zoofile.

L'ordinanza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha rimesso la questione di costituzionalità essenzialmente sotto il profilo della violazione della tutela della concorrenza ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. In subordine, qualora la disposizione regionale sia ricondotta alla materia della tutela della salute o dell'ambiente, secondo il giudice a quo la stessa si porrebbe in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., per violazione del principio fondamentale di cui all'art. 4, comma 1, della l. 281/1991, ovvero con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che stabilisce la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

La questione è fondata.

La giurisprudenza costituzionale ha costantemente sottolineato la “trasversalità” che caratterizza la materia “tutela della concorrenza”, con conseguente possibilità per essa di influire su altre materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni.

Fra le altre, la Corte richiama la sentenza n. 165 del 2014, ove si precisa che *l'eventuale esigenza di contemperare la liberalizzazione del commercio con quelle di una maggiore tutela della salute, del lavoro, dell'ambiente e dei beni culturali deve essere intesa sempre in senso sistemico, complessivo e non frazionato ... , all'esito di un bilanciamento che deve compiere il soggetto competente nelle materie implicate, ... tenendo conto che la tutela della concorrenza, attesa la sua natura trasversale, assume carattere prevalente e funge, quindi, da limite alla disciplina che le Regioni possono dettare in forza della competenza in materia di commercio... o in altre materie.*

Nel caso in questione, la disposizione regionale censurata, pur rientrando nella disciplina dettata in tema di animali di affezione e di prevenzione del randagismo, è riconducibile, per il suo specifico contenuto e le finalità perseguite, alla materia della tutela della concorrenza di cui al secondo comma, lettera e), dell'art. 117 Cost., ***in quanto misura volta, in concreto, a limitare la promozione del principio della concorrenza*** nel settore dell'affidamento in concessione dei canili e dei gattili.

Sotto questo profilo, non ha rilievo la tesi della Regione Puglia, secondo cui la norma regionale risponde all'esigenza di garantire il migliore trattamento possibile degli animali trovando giustificazione nel limite dell'utilità sociale, posto all'iniziativa economica privata dall'art. 41, secondo comma, Cost.

L'art. 4, comma 1, della l. 281/1991 si fa già carico di tale esigenza, imponendo ai soggetti privati di garantire la presenza, nella loro struttura, di volontari delle associazioni animaliste e zoofile, ***allo scopo evidente di contemperare l'esigenza di non sottrarre alle regole di mercato l'affidamento dei canili e dei gattili, in una prospettiva di economicità ed efficienza della loro gestione, con quella di assicurare il coinvolgimento in tali attività di soggetti particolarmente sensibili ed esperti nella protezione degli animali.***

Conseguentemente, è dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma regionale censurata in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

Le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma Cost. restano assorbite.